TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 27

Consegna provvisoria di persone in stato di arresto

1. Le Parti contraenti, quando non vi ostino gli interessi della giustizia della Parte richiesta, si consegneranno le persone che si trovano in stato di arresto affinche' possano essere esaminate come testimoni o in tale qualita' essere messe in confronto con altre persone. La Parte richiedente riconsegnera' senza indugio su richiesta dell'altra Parte le persone prese provvisoriamente in consegna ed in ogni caso non appena compiuto l'atto istruttorio.

2. Alle persone indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 25 comma 2.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-27-consegna-provvisoria-di-persone-in-stato-di-arresto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it